

**ENERGIA: Realizzazione di un impianto eolico - Giudizio non favorevole per la valutazione di impatto ambientale reso dal Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale - Sulla base degli studi effettuati dal Corpo forestale dello Stato - Legittimità - Inaffidabilità del sistema alternativo basato sull'utilizzo di radar - Discrezionalità tecnico-valutativa della P.A.**

**Cons. Stato, Sez. IV, 17 agosto 2022, n. 7193**

1. “[...] il Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale ha congruamente esaminato l’area interessata dal progetto, servendosi degli studi effettuati dal Corpo forestale dello Stato con specifico riferimento alla frequentazione dei grifoni nidificanti sui monti limitrofi al sito e al pericolo per essi costituito dalla installazione di impianti eolici, derivante dalla possibilità di impatto con le relative turbine.

[...] l’Amministrazione ha espresso giudizio negativo proprio in considerazione di quanto riferito dal Corpo forestale dello Stato circa la presenza documentata del grifone ed in conformità all’applicazione del “principio di precauzione” [...]”.

2. “[...] L’Amministrazione [...] ha [...] rilevato la sostanziale inaffidabilità del sistema alternativo basato sull’utilizzo di radar. La tecnologia proposta dalla società istante è infatti risultata non essere supportata da idonee sperimentazioni, atteso che, quelle ad oggi attuate, non sono state reputate sufficienti ad escludere eventuali collisioni e quindi a ridurre la mortalità degli uccelli, potendo al contrario apprezzarsi l’utilità del sistema ai fini esclusivi della raccolta dei dati e delle informazioni sulla dinamica degli spostamenti dell’avifauna o per il monitoraggio in tempo reale degli effetti degli impianti eolici in funzione.

3. “[...] a prescindere dall’esame della correttezza delle elaborazioni fornite dalla ricorrente tramite i propri consulenti e in ragione dell’apprezzamento del dettaglio con cui è stata effettuata la descritta istruttoria, si rileva l’impossibilità di sovrapporre alla valutazione effettuata dall’Amministrazione quella alternativa proposta dalla parte privata, alla luce della discrezionalità tecnico-valutativa con cui la prima ha espresso il proprio giudizio, implicando l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche, ad ogni modo caratterizzate da margini di opinabilità [...]”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il cons. Alessandro Verrico;

Viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per l'Abruzzo (r.g. n. 418/2013), la società New Energy s.r.l. impugnava il giudizio non favorevole n. 2178 per la valutazione di impatto ambientale reso dal Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale, nella seduta del 14 marzo 2013, relativamente al progetto presentato dalla ricorrente, relativo alla realizzazione di un impianto eolico in località Venubio del Comune di Tornimparte (sette aerogeneratori, ciascuno della potenza nominale di 850 Kw). La società agiva altresì per il risarcimento dei danni conseguenti, da liquidare in separato giudizio.

1.1. In particolare, tale parere negativo veniva preceduto da:

*i)* il parere favorevole della Soprintendenza B.A.P. per l'Abruzzo prot. n. 12687 del 2 agosto 2012, ai sensi dell'art. 146 d.lgs. n. 42/2004;

*ii)* il provvedimento prot. 6846/BN66101 dell'8 settembre 2012 della Direzione della G.R.A., recante l'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione dell'intervento;

*iii)* il giudizio n. 2105 (avente valore di c.d. preavviso di diniego *ex art. 10-bis l. n. 241/1990*) reso dal Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale nella seduta dell'11 dicembre 2012.

2. Il T.a.r. con la sentenza n. 148 del 12 marzo 2015, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale, in particolare, il ricorso sarebbe infondato, alla luce dell'ampia discrezionalità tecnica di cui dispone l'amministrazione nella valutazione del pericolo causato dagli impianti in questione sull'avifauna protetta, discrezionalità che nella specie risulterebbe diffusamente argomentata (sia in sede procedimentale che nelle difese processuali), e che quindi risulterebbe priva dei connotati di grave irrazionalità o manifesta insufficienza motivazionale, tali da valorizzare lo scrutinio caducatorio del giudice amministrativo.

3. La società originaria ricorrente ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l'appellante ha sostenuto un'unica complessa censura, con cui ha lamentato il carattere sostanzialmente assertivo della sentenza gravata, in particolare rispetto ai contenuti di una relazione (rapporto informativo del Corpo forestale dello Stato) che, oltre ad essere errata perché non avrebbe correttamente applicato la metodologia di Kernel al 95% (quindi, senza rilevare la non coincidenza dell'area vitale del grifone con il parco eolico), rappresenterebbe un atto di parte sopravvenuto

predisposto a soli fini difensivi. Il giudice di prime cure, inoltre, non avrebbe minimamente preso in considerazione la relazione tecnica di parte e la prospettazione relativa all'utilizzo del sistema DT Bird, mediante il quale verrebbe pienamente rispettato il principio di precauzione. L'appellante ha infine insistito nella domanda di condanna al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio.

3.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato e la Regione Abruzzo. Il Ministero, depositando successivamente memoria difensiva, si è opposti all'appello e ne ha chiesto l'integrale rigetto, evidenziando in particolare il carattere approfondito dell'istruttoria posta a base dell'impugnato diniego, da cui sarebbe emersa la rarità del grifone (specie considerata a rischio di estinzione e protetta dalla normativa nazionale e comunitaria), l'accertata ed inconfutabile frequentazione del sito di progetto da parte dello stesso e la comprovata vulnerabilità di tali volatili per impatto contro le pale eoliche attestata sia dalla bibliografia scientifica sia dai documenti delle organizzazioni internazionali (Unione internazionale conservazione natura, Consiglio d'Europa, Commissione europea).

3.2. Con l'ordinanza presidenziale n. 542 del 26 marzo 2021 è stato chiesto alle parti di manifestare l'eventuale perdurante sussistenza dell'interesse alla definizione del giudizio, anche ai fini dell'art. 26 c.p.a.

3.3. L'appellante, dopo aver manifestato il proprio interesse alla decisione, ha depositato memoria difensiva per ribadire le proprie difese, deducendo in particolare che il citato rapporto del Corpo forestale sarebbe sopravvenuto all'impugnato provvedimento di diniego. Infine, con successiva memoria di replica l'appellante ha depositato nuove considerazioni del proprio perito.

4. All'udienza del 14 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

6. Preliminarmente il Collegio rileva l'inammissibilità della memoria di replica depositata dall'appellante (e della documentazione a cui essa fa rinvio), non essendo stata preceduta, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., da memoria o documenti di controparte ai quale replicare (Cons. Stato, sez. III, 28 gennaio 2015, n. 390).

7. Nel merito, il Collegio ritiene pienamente condivisibile la sentenza gravata, rilevando che il gravato parere negativo è fondato su approfondita istruttoria ed è adeguatamente motivato. Non sono pertanto ravvisabili i profili di irrazionalità o irragionevolezza tali da giustificare il sindacato giurisdizionale nell'esercizio di discrezionalità tecnica da parte della pubblica amministrazione, come avvenuto nel caso di specie (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379).

7.1. Dall'analisi della documentazione in atti risulta, infatti, che il Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale ha congruamente esaminato l'area interessata dal progetto, servendosi degli studi effettuati dal Corpo forestale dello Stato con specifico riferimento alla frequentazione dei grifoni nidificanti sui monti limitrofi al sito e al pericolo per essi costituito dalla installazione di impianti eolici, derivante dalla possibilità di impatto con le relative turbine.

7.2. Invero, l'Amministrazione ha espresso giudizio negativo proprio in considerazione di quanto riferito dal Corpo forestale dello Stato circa la presenza documentata del grifone ed in conformità all'applicazione del "principio di precauzione". Il riferimento è stato, in particolare, all'approfondimento effettuato dal Corpo forestale di cui allo "*Studio sul monitoraggio telemetrico satellitare del grifone*", condotto nell'ambito di un progetto europeo nel periodo novembre 2010 ottobre 2011, nel quale è stata sottolineata la presenza del grifone nell'area di Tornimparte per 10 mesi su 13 complessivi, area che risulta essere interna al Kernel 95%, che definisce l'estensione e l'ubicazione dell'area vitale degli individui monitorati.

Tale studio, del resto, fornisce un quadro di effettiva rappresentatività numerica e spaziale dei grifoni nelle zone limitrofe al progetto, in quanto, sebbene basato sull'osservazione di un numero non elevato di esemplari, presenta ampia affidabilità essendo stato effettuato applicando sui volatili apparecchiature di radiolocalizzazione. Così come, l'utilizzo del metodo Kernel al 95 % ha fornito un risultato che, nello stimare l'ampiezza e la localizzazione dell'area vitale (*home range*) dei grifoni monitorati in maniera probabilistica, ha ricompreso ampiamente l'intero Comune di Tornimparte.

Il gravato parere negativo risulta pertanto supportato da un'adeguata istruttoria, fondandosi sulla considerazione che le pale eoliche possano ledere esemplari di specie avicole protette, quale quella del grifone.

7.3. D'altro canto, le avverse argomentazioni fornite dall'appellante sono state oggetto di esame e adeguatamente superate dall'Amministrazione, la quale ha peraltro rilevato la sostanziale inaffidabilità del sistema alternativo basato sull'utilizzo di *radar*. La tecnologia proposta dalla società istante è infatti risultata non essere supportata da idonee sperimentazioni, atteso che, quelle ad oggi attuate, non sono state reputate sufficienti ad escludere eventuali collisioni e quindi a ridurre la mortalità degli uccelli, potendo al contrario apprezzarsi l'utilità del sistema ai fini esclusivi della raccolta dei dati e delle informazioni sulla dinamica degli spostamenti dell'avifauna o per il monitoraggio in tempo reale degli effetti degli impianti eolici in funzione.

7.4. Ad ogni modo, a prescindere dall'esame della correttezza delle elaborazioni fornite dalla ricorrente tramite i propri consulenti e in ragione dell'apprezzamento del dettaglio con cui è stata

effettuata la descritta istruttoria, si rileva l'impossibilità di sovrapporre alla valutazione effettuata dall'Amministrazione quella alternativa proposta dalla parte privata, alla luce della discrezionalità tecnico-valutativa con cui la prima ha espresso il proprio giudizio, implicando l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche, ad ogni modo caratterizzate da margini di opinabilità (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2021, n. 4096; sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2798).

8. Parimenti infondate sono le deduzioni di parte appellante svolte in merito a presunte disparità di giudizio in relazione ad altri impianti eolici limitrofi, alla luce di quanto evidenziato da controparte sul contenuto della sentenza del T.a.r. Abruzzo n. 560 del 9 giugno 2015, di rigetto del ricorso proposto avverso un altro giudizio non favorevole del Comitato VIA.

9. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l'appello deve essere respinto.

10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al d.m. 8 marzo 2013 n. 37, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (r.g. n. 9135/2015), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale e della Regione Abruzzo in solido fra loro, delle spese del presente grado di giudizio, nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gambato Spisani, Presidente FF

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Alessandro Verrico**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Gambato Spisani**

## IL SEGRETARIO